



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 9

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Zaia, Finco, Rizzotto, Cavinato, Sandonà, Brescacin, Michieletto, Villanova, Dolfin, Zecchinato, Vianello, Bet, Cestari, Ciambetti e Centenaro *

RAZIONALIZZAZIONE E RIORDINO DELLA GOVERNANCE REGIONALE NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 21 ottobre 2020.

* Con nota del 4 novembre 2020, prot. 14428 il consigliere Finco ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 4 novembre 2020, prot. 14430 i consiglieri Rizzotto, Cavinato, Sandonà, Brescacin e Michieletto hanno sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 5 novembre 2020, prot. 14504 il consigliere Villanova ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 9 novembre 2020, prot. 14744 il consigliere Dolfin ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 9 novembre 2020, prot. 14745 il consigliere Zecchinato ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 16 novembre 2020, prot. 15156 la consigliera Vianello ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 16 novembre 2020, prot. 15157 il consigliere Bet ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 24 novembre 2020, prot. 15663 la consigliera Cestari ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 26 novembre 2020, prot. 15909 il consigliere Ciambetti ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 16 dicembre 2020, prot. 17128 il consigliere Centenaro ha sottoscritto la proposta di legge.

RAZIONALIZZAZIONE E RIORDINO DELLA GOVERNANCE REGIONALE NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

R e l a z i o n e:

Con Deliberazione del Consiglio regionale n. 75 del 14 luglio 2020 è stato adottato il nuovo Piano Regionale dei Trasporti (PRT) 2020-2030 le cui finalità sono quelle di promuovere una mobilità sostenibile mediante un assetto unitario delle diverse politiche che riguardano il settore trasporti, nel rispetto delle diverse competenze amministrative dello Stato, dei Comuni e della Città Metropolitana. Trattasi di un settore particolarmente complesso e in continua evoluzione che necessita di una pianificazione dinamica su cui impostare interventi infrastrutturali adeguati ad assolvere ai fabbisogni del territorio e dell'utenza. In quanto piano strategico e dinamico, esso richiede altrettante azioni adeguate e tempestive anche a livello organizzativo.

Per tali motivi, con il presente progetto di legge, in attuazione di quanto specificato dalla Strategia 8 di Piano "Strategie di governo, programmazione e controllo" (Azione 8.1 - Rafforzamento della governance e della gestione dei trasporti regionali, anche con istituzione/revisione del ruolo delle società regionali per la gestione diretta di infrastrutture e servizi di interesse regionale"), si intende intervenire sulla definizione dell'assetto organizzativo ed operativo che sia improntato in un'ottica di semplificazione dei soggetti operanti nel settore allo scopo di assicurare elevati standard di qualità ed efficienza nella gestione e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti e nella erogazione dei servizi, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio esistente.

Al fine di realizzare tali obiettivi il progetto di legge incarica la Giunta regionale di adottare, entro 12 mesi dall'insediamento, uno specifico disegno di legge di riordino organizzativo ed operativo, fissando alcuni criteri indispensabili per la creazione di una struttura dinamica e innovativa di governance attraverso la costituzione di diversi soggetti e perimetrandone i loro compiti; in particolare sono previsti uno o più soggetti che si occupino della rete stradale, ferroviaria e della navigazione mentre ci si indirizza verso una holding per l'ambito autostradale. Viene confermato il mantenimento alla regione di alcune funzioni di particolare rilevanza da gestire mediante un soggetto (STP) previsto nel Piano regionale, nonché una serie di criteri che promuovono lo sviluppo tecnologico. Infine, la previsione di un soggetto regolatore dei servizi che svolga efficacemente tale funzione.

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

RAZIONALIZZAZIONE E RIORDINO DELLA GOVERNANCE REGIONALE NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Art. 1 - Razionalizzazione e riordino della governance regionale nel settore delle infrastrutture e dei trasporti.

1. In attuazione di quanto previsto dal nuovo Piano Regionale dei Trasporti (PRT) 2020 – 2030, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 75 del 14 luglio 2020, ed al fine di perseguire la razionalizzazione della governance regionale nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, come specificato dalla Strategia 8 di Piano “Strategie di governo, programmazione e controllo” (Azione 8.1 - Rafforzamento della governance e della gestione dei trasporti regionali, anche con istituzione/revisione del ruolo delle società regionali per la gestione diretta di infrastrutture e servizi di interesse regionale”), la Giunta regionale, entro dodici mesi dal proprio insediamento, adotta un disegno di legge di riordino organizzativo ed operativo, con le seguenti finalità:

- a) assicurare elevati standard di qualità nella gestione e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, valorizzando il patrimonio esistente;
- b) raggiungere un elevato livello di qualità ed uniformità sul territorio regionale nella erogazione dei servizi integrati di trasporto;
- d) raggiungere più elevati standard di efficienza, efficacia ed economicità nell’azione amministrativa e tecnica nell’ambito del settore.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 dovrà tener conto dei seguenti criteri:

- a) mantenimento in capo alla Regione delle funzioni di pianificazione, programmazione e controllo, anche tramite l’istituzione della Struttura Tecnica di Piano (STP) prevista dal PRT;
- b) semplificazione del quadro complessivo dei soggetti e società, controllati o partecipati dalla Regione, nel settore delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) individuazione di uno o più soggetti per la gestione della rete stradale regionale, nonché delle infrastrutture ferroviarie e per la navigazione interna e lacuale in ambito regionale;
- d) ridefinizione delle competenze nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con individuazione di un soggetto, quale regolatore dei servizi in ambito regionale;
- e) sviluppo in termini di innovazione tecnologica per l’intero settore dei trasporti;
- f) sviluppo di forme di integrazione modale fra gomma, ferro ed acqua;
- g) potenziamento ed ammodernamento del sistema infrastrutturale regionale;
- h) promozione della costituzione di una holding autostradale del nord est per il rafforzamento istituzionale e gestionale nell’ambito della rete autostradale regionale.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 – Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Razionalizzazione e riordino della governance regionale nel settore delle infrastrutture e dei trasporti.....	3
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.....	3
Art. 3 – Entrata in vigore.....	4